



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

OGGETTO: **MODIFICA N. 1 DEGLI ELABORATI DEL VIGENTE P.R.G.C AI SENSI DELL' ART. 17 - COMMA 12 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE**

L'anno **duemiladiciassette** addì **dodici** del mese di **maggio** alle ore **21:15** nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	ROMEO Enzo	Presidente	X	
2.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
3.	SCAFIDI Rosario	Consigliere		X
4.	ZAMBAIA Sara	Consigliere	X	
5.	FRANCO Anna	Consigliere	X	
6.	CASTRALE Monica Carla	Consigliere	X	
7.	VIRANO Virgilio	Consigliere	X	
8.	GOBBO Cristiano	Consigliere	X	
9.	BRACCO Silvia	Consigliere		X
10.	BLANDINO Roberto	Consigliere	X	
11.	PENSATO Piero	Consigliere	X	
12.	CAPRARO Michele Massimo	Consigliere	X	
13.	AIRES Emiliano	Consigliere	X	
14.	STEILA Daniela	Consigliere	X	
15.	TOTARO Alfonso	Consigliere	X	
16.	FASSINO Marco	Consigliere	X	
17.	BRANCATI Ilaria Emilia	Consigliere	X	

Assume la presidenza l'Arch. ROMEO Enzo .

Assiste il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Su proposta del Sindaco, Dott. Antonio Castello:

Premesso che:

- il Comune di Pianezza è dotato di PRGC vigente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-3044 del 14 marzo 2016 con l'introduzione "ex officio" di alcune modifiche negli elaborati progettuali e nelle norme tecniche di attuazione, come meglio dettagliate nell'Allegato "A" della stessa deliberazione, pubblicata sul B.U.R. n. 12 del 24 marzo 2016.
- Nel corso dell'applicazione del vigente PRGC sono state presentate istanze di privati cittadini volte ad intervenire sul territorio comunale a condizione di modificare le norme del piano ai sensi di legge.

Considerato che il dettato normativo di cui all'art 17, 12° comma della L.R. 56/77 e s.m.i. dispone:

12. Non costituiscono varianti del PRG:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciati dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;*
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;*
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;*
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;*
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;*
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;*
- g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;*
- h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.*

Valutato che, come risultano dettagliatamente descritte nella relazione tecnica predisposta dal Settore Territorio, Ufficio Urbanistica, le modificazioni al vigente PRGC richieste, di seguito illustrate sono riconducibili a:

Art. 17 -Comma 12, lett. e) L.R. 56/77 e s.m.i. - DETERMINAZIONI VOLTE AD ASSOGGETTARE PORZIONI DEL TERRITORIO ALLA FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

Modifica e1 -Tavola P2b, Art. 99 - 110 NTA – Istanza di privati

Con istanza delle proprietà del 07.04.2017 - prot. 7347 è stata manifestata l'esigenza di trasferire una parte della Superficie Utile Lorda (S.U.L.) propria dell'area denominata "Br 1b.4" sita tra Via

F.lli Cervi e Via Don Cafasso presso l'area denominata "Be 3.32" sita in Via Cassagna, in particolare nella porzione di pertinenza del fabbricato residenziale-terziario esistente, con la finalità di fruire degli spazi siti nella tettoia aperta al piano primo, attualmente inutilizzabili per mancanza di Superficie Utile Lorda.

Gli uffici competenti hanno verificato che:

- la convenzione edilizia con cui è stata realizzata l'area in via Cassagna è scaduta;
- la medesima area è già stata inserita nell'Addensamento commerciale urbano minore (A4) "Cassagna/Europa" nell'ambito dell'aggiornamento dei Criteri commerciali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2015;
- per la particolare conformazione planimetrica del lotto sito tra Via F.lli Cervi e via Don Cafasso e per la sua posizione all'interno di un'area già intensamente edificata, l'intervento di realizzazione di tutta la SUL assegnata a tale lotto risulterebbe particolarmente difficoltoso.

L'Amministrazione Comunale, ai fini di consentire sia il completamento del polo terziario-commerciale in Via Cassagna, sia una realizzazione meno intensiva dell'area tra Via F.lli Cervi e via Don Cafasso, ritiene di procedere con l'assoggettamento di entrambe le aree a Piano Esecutivo Convenzionato ad arcipelago che consenta lo spostamento di parte della SUL da una all'altra area.

E' nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale, nell'ottica di tutelare l'interesse pubblico, richiedere l'utilizzo pubblico di un'area identificata nell'intervento di Via Fratelli Cervi quale dotazione di standard urbanistici e richiedere la monetizzazione, per il lotto di Via Cassagna, di un importo, da determinarsi in analogia a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 22-2974 del 29.02.2016, in attuazione dell'art. 16 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., da utilizzare nell'ambito degli interventi di viabilità pubblica.

Si provvede nell'Elaborato P5.2 delle Norme Tecniche di Attuazione, a stralciare l'art. 99.16 – Area da sottoporre a ristrutturazione edilizia "Br 1b.4" e ad inserire nuova scheda all'art. 110 – Aree da sottoporre a ristrutturazione urbanistica con sigla BR 1b.4. Nell'elaborato P5.3 delle Norme Tecniche di Attuazione si provvede ad integrare l'art. 123 relativo ai parcheggi pubblici aggiungendo al punto b) –parcheggi in progetto- il parcheggio in dismissione su Via F.lli Cervi con sigla p 1b.4.

Nella tavola P2b "Aree urbane – parte sud" in scala 1:2000 si provvede a variare la sigla dell'area tra Via F.lli Cervi/Don Cafasso da "Br 1b.4" a "BR 1b.4", inserendovi il parcheggio in dismissione su Via F.lli Cervi con sigla p 1b.4, nonché ad individuare con apposito perimetro e campitura l'area in Via Cassagna da assoggettare a PEC, assegnandole la sigla "BR 1b 4".

Art. 17 -Comma 12, lett. f) L.R. 56/77 e s.mi. - MODIFICAZIONI PARZIALI O TOTALI AI SINGOLI TIPI D'INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Modifica f1 -articolo 95 – Istanza di privati

A seguito di istanza di Permesso di Costruire presentata dalla proprietà in data 20.03.2017 con prot. 5945 finalizzata alla realizzazione di un centro medico di base in Via Gramsci nn. 6-8 nel fabbricato 2 dell'unità 8A delle NTA, a completamento di intervento già realizzato sul fabbricato 1, si è constatato che ai due edifici è stata assegnata una diversa tipologia di ristrutturazione edilizia: per l'edificio 1 è prevista la "Ristrutturazione Edilizia di tipo B – RsB" mentre per l'edificio 2 è prevista la "Ristrutturazione Edilizia di tipo A – RsA" in quanto apparentemente ristrutturato più di recente. Tuttavia, la realizzazione del centro medico citato richiede un intervento unitario sui due edifici per apporre le necessarie modifiche funzionali.

A seguito di verifiche da parte degli uffici, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno modificare la tipologia di intervento assegnata al fabbricato in questione da "Ristrutturazione

Edilizia di tipo A – RsA” a “Ristrutturazione Edilizia di tipo B – RsB”, al fine di consentire la realizzazione di un intervento unitario, ed integrare la destinazione residenziale di entrambi gli edifici indicata nella scheda normativa aggiungendo il terziario.

Si provvede pertanto a modificare la tabella dell'art. 95 “Centro storico ed aree di interesse storico – ambientale” - Area A 1a.15, Unità 8A, come dettagliato in relazione e, sulla Tavola P3 “Centro Storico” in scala 1:1000, relativamente al fabbricato in questione a sostituire il colore corrispondente all'intervento di ristrutturazione di tipo A con quello corrispondente all'intervento di ristrutturazione di tipo B.

Riconosciuta, pertanto, l'opportunità di apportare le modificazioni in sintesi sopracitate e dettagliatamente descritte nella relazione tecnica predisposta dal Settore Territorio – ufficio Urbanistica che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, modificando in tal senso il PRGC vigente, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-3044 del 14 marzo 2016.

Dato atto che le modificazioni apportate agli elaborati grafici e alle norme di attuazione vengono riportate in stralci cartografici rimandando alla prossima variante urbanistica l'aggiornamento delle tavole cartografiche P1 e P2b e P3 per intero e del testo integrato delle norme di attuazione.

Visti i relativi elaborati tecnici predisposti dal Settore Territorio – Ufficio Urbanistica e dato atto che gli stessi risultano meritevoli di approvazione, in quanto rispondenti alle esigenze e agli intendimenti dell'Amministrazione Comunale.

Vista la L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22-2974 del 29.02.2016.

Sentito il parere della Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 9 maggio 2017.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Territorio e Ambiente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportato in calce alla presente.

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. Di richiamare quanto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.17, 12° comma della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i, le modificazioni al vigente PRGC approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-3044 del 14 marzo 2016, dettagliatamente descritte nella relazione tecnica corredata degli stralci di tavole con evidenziate le modifiche apportate e delle schede con la modifica finale, contenute in un unico fascicolo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, come di seguito riportate:

Art. 17 -Comma 12, lett. e) L.R. 56/77 e s.mi. - DETERMINAZIONI VOLTE AD ASSOGGETTARE PORZIONI DEL TERRITORIO ALLA FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

Modifica e1 -Tavola P2b, Art. 99 - 110 NTA – Istanza di privati

Si provvede nell'Elaborato P5.2 delle Norme Tecniche di Attuazione, a stralciare l'art. 99.16 – Area da sottoporre a ristrutturazione edilizia “Br 1b.4” e ad inserire nuova scheda all'art. 110

– Aree da sottoporre a ristrutturazione urbanistica con sigla BR 1b.4 che si richiama integralmente. Nell'elaborato P5.3 delle Norme Tecniche di Attuazione si provvede ad integrare l'art. 123 relativo ai parcheggi pubblici aggiungendo al punto b) –parcheggi in progetto - il parcheggio in dismissione su via F.lli Cervi con sigla p 1b.4.

Sulla tavola P2b “Aree urbane – parte sud” in scala 1:2000 si provvede a variare la sigla dell'area tra Via F.lli Cervi/Don Cafasso da “Br 1b.4” a “BR 1b.4”, inserendovi il parcheggio in dismissione su Via F.lli Cervi con sigla p 1b.4, nonché ad individuare con apposito perimetro e campitura l'area in Via Cassagna da assoggettare a PEC, assegnandole la sigla “BR 1b 4”.

Art. 17 -Comma 12, lett. f) L.R. 56/77 e s.mi. - MODIFICAZIONI PARZIALI O TOTALI AI SINGOLI TIPI D'INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**Modifica f1 -articolo 95 – Istanza di privati**

Si provvede a modificare la tabella dell'art. 95 “Centro storico ed aree di interesse storico – ambientale” - Area A 1a.15, Unità 8A, come dettagliato in relazione e, sulla Tavola P3 “Centro Storico” in scala 1:1000, relativamente al fabbricato in questione a sostituire il colore corrispondente all'intervento di ristrutturazione di tipo A con quello corrispondente all'intervento di ristrutturazione di tipo B.

3. Di dare atto che le modificazioni apportate agli elaborati grafici e alle norme di attuazione vengono riportate in stralci cartografici rimandando alla prossima variante urbanistica l'aggiornamento delle tavole cartografiche P1, P2b e P3 per intero e del testo integrato delle norme di attuazione.
4. Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall'art.17 - 12° comma - della L.R. 56/77 e s.m.i. la presente Deliberazione verrà trasmessa alla Regione Piemonte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra.

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15/07/2015.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei Settori Territorio e Ambiente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportato in calce alla presente.

SENTITI gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri come riportati nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 15

Votanti n. 14

Astenuti n. 1

(gruppo cons.Movimento 5Stelle: Brancati)

Voti contrari n. 4

(gruppo cons. Pianezza Democratica:
Aires-Fassino-Totaro-Steila)

Voti a favore n.10

(gruppo cons. Insieme per Pianezza:
Romeo-Castello-Virano-Blandino
Gobbo-Capraro-Castrale-Zambaia
Franco-Pensato)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Modifica N.1 degli elaborati del vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 – comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i. Approvazione", come sopra trascritta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to MANGINO ANTONELLA

Pianezza, lì 05//05/2017

Al termine della seduta, il Presidente comunica che l'ultimo punto all'ordine del giorno ad oggetto "AREE SOGGETTE AD USO CIVICO - CONCESSIONE ALL' ASSOCIAZIONE G.A.P. - GRUPPO AEROMODELLISTICO PIANEZZA - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA E SCHEMA DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA" viene ritirato per maggiori approfondimenti

INTERVENTI

SINDACO CASTELLO

Il Piano Regolatore è stato approvato dalla Regione Piemonte a marzo 2016. Vi è la possibilità – nell'ambito del suddetto Piano, di prendere in considerazione delle istanze di alcuni privati. Una di queste concerne il trasferimento della superficie utile lorda da un'area denominata BR1B4 – che è tra via Fratelli Cervi e via Don Cafasso – presso un'area B3.32 di via Cassagna.

Considerato che è conveniente, in base a quello che abbiamo potuto valutare, completare il polo terziario commerciale che è sito in via Cassagna e nell'altro ambito rendere meno intensivo lo sviluppo dell'area in via Fratelli Cervi, è possibile andare a creare un assoggettamento delle due aree considerandole come inserite in un piano esecutivo convenzionato ad arcipelago.

Nell'ambito della tutela di interesse pubblico, oltre a ritenere un'utilità di quanto detto precedentemente, riteniamo in questo modo di poter avere un utilizzo pubblico di un'area identificata all'interno di via Fratelli Cervi come area di interesse pubblico – quindi a uso pubblico – e nel contempo andare a richiedere una monetizzazione per l'area che viene trasferita anche in via Cassagna, da determinarsi in base a quello che viene stabilito dalla Delibera di Giunta del 29/02/2016.

Di questo in parte ne avevamo discusso in seno alla Commissione Urbanistica e allo stato attuale riteniamo che ci siano una serie di vantaggi sotto il profilo dell'utilità pubblica sia in termini di parcheggi – soprattutto nell'area di via Fratelli Cervi – sia in termini di valorizzazione dell'area di via Cassagna, che necessita di un potenziamento. Sempre in quest'ottica, una delle valutazioni che andremo a fare è l'eventuale trasferimento della farmacia nella zona di Cassagna.

CONSIGLIERE TOTARO

Ci sono alcune questioni che riguardano questa richiesta di votazione. Innanzitutto facendo un resoconto un po' più pratico perché le sigle del Piano Regolatore sono difficili da decifrare. Allora, qui abbiamo un terreno di un privato che ha un problema di accesso, nel senso che non riesce a sviluppare tutta la volumetria che gli è attribuita perché è intercluso. Dall'altra parte abbiamo un terreno, sempre di un altro privato, che ha terminato la capacità edificatoria. Dal punto di vista tecnico non ci sono dei grossi rilievi da fare ma si apre però una questione di carattere politico, perché uno dei due soggetti è un amministratore, un Assessore che ovviamente stasera è assente.

Non voglio dire che non si può fare, ma esprimo delle riflessioni.

Visto che ci state chiedendo di esprimere un voto, dobbiamo dirvi quello che comporta questo voto. Poi ognuno esprimerà il suo pensiero e ognuno voterà, non è questa la questione, siamo qui per votare, per decidere.

Ora, nessuno obbliga a fare niente a nessuno, però c'è un conflitto di interessi abbastanza rilevante perché il valore della proprietà che cede la cubatura ovviamente aumenta, perché non riuscendo ad esplicitarla al massimo dove sta adesso per questioni tecniche, ovviamente ha un valore che è diminuito rispetto a quello che poi andrà a compensare con quanto viene ceduto.

Quindi sarebbe opportuno ragionare su questa richiesta che ci è stata fatta.

E' una questione di impostazione. Poi per rendere proprio trasparente la discussione – le sigle sono veramente complicate – sarebbe anche opportuno impostare una trasparenza che coinvolge la delibera a tutto campo.

SINDACO CASTELLO

Premesso che il ruolo di un Amministratore è quello di gestire un territorio e di non avere dei vantaggi ingiusti. Se ci sono vantaggi ingiusti siamo di fronte a un conflitto di interesse. Siccome hai parlato di conflitto di interesse, secondo me qui non c'è nessun conflitto di interesse, in quanto quello che si attua non lo si attua perché c'è un amministratore, ma perché è una cosa che tecnicamente si può fare. Se è una cosa che tecnicamente si può fare, perché deve essere evitata per la presenza di un amministratore? E' giusto che si astenga dal prendere parte alla deliberazione ma se non vi è un interesse che viene potenziato perché escludere la fattibilità? Se è una cosa tecnicamente possibile, fattibile, legale e lecita, perché non si può fare solo perché c'è un amministratore?

Se l'attività amministrativa è lecita e dalla posizione ricoperta non ne hai un vantaggio, perché non farla? Anzi non farla significa non evitare un conflitto di interesse ma significa che tu devi subire un danno in quanto sei amministratore. Questo non è corretto.

Io penso che noi dovremmo riuscire a lavorare in modo semplice e capire se la cosa è fattibile o meno a prescindere da chi può avere un vantaggio o meno.

Mi sembra veramente tutto assurdo, significa che d'ora in poi se c'è una cosa che è fattibile, prevista per legge, ma che porta un vantaggio a uno dei qualsiasi amministratori allora non la si può fare. Non è così.

Anche perché queste valutazioni sono state fatte in passato e sono fattibili anche per il futuro.

Se io ti faccio vedere i proprietari e le parentele che ci sono sul nuovo Piano Regolatore, o gli incarichi o alcune cose che erano state fatte, allora l'80 % di quelle cose non dovevano essere fatte.

Io non lo vedo come conflitto di interesse, anzi io lo vedo come invece andare ad arrecare un danno a questa persona – che è l'Assessore Scafidi – solo perché è possessore di un terreno.

Poi siamo qui e dobbiamo discutere ed è giusto che ci confrontiamo.

CONSIGLIERE TOTARO

Certo che ci confrontiamo. Innanzitutto la questione non va vista come “se non succede questo subisce un danno”, perché se esercitiamo l'attività di impresa e lo facciamo privatamente ognuno fa le sue valutazioni. Se io acquisto un terreno che ha determinate caratteristiche confidando nel fatto che poi ci saranno delle varianti nel Piano Regolatore, se poi rivesto una carica pubblica nessuno mi vieta di fare l'imprenditore, c'è però una questione che io scelgo di fare l'amministratore pubblico e mi devo porre delle questioni. Dopodiché ognuno le risolve come meglio ritiene.

Non è che un danno o non danno, c'è un vantaggio diretto che viene manifestato. Non ho detto che è un vantaggio perché è amministratore, sto dicendo che quel terreno oggi ha un incremento che senza questa variante non avrebbe. Noi questo dobbiamo decidere.

SINDACO CASTELLO

Noi dobbiamo decidere se trasferire una cubatura da un'area ad un'altra. E' chiaro che questo trasferimento comporta un interesse per chi dà e per chi riceve, ma questo è il libero commercio. Nell'ambito di questo libero commercio non è concepibile che devo subire un danno solo perché sono un amministratore. Un conto è se ne traggo un vantaggio perché sono un amministratore e un conto invece, come state dicendo voi, che devo subire un danno perché sono un amministratore.

La variante noi l'avremmo proposta nei termini in esame anche per altre situazioni. La convenienza dell'Ente sta nel fatto che dismettono dei parcheggi, c'è minore ingombro, si valorizza meglio un'area – quella di Cassagna – che vogliamo potenziare da un punto di vista commerciale. E tale valutazione prescinde dalla circostanza che uno dei soggetti interessati sia un assessore, o il sindaco, o il cugino del Sindaco, o il cugino dell'Assessore o di Aires.

Io faccio un altro esempio: la casa di cura dei medici. Non potevamo arrestare l'iniziativa solo perchè uno dei medici interessati è anche un consigliere. E' chiaro che c'era un vantaggio. Emiliano, lì c'è anche un vantaggio economico di ogni medico. La proprietà privata è anche il lavoro, se io con quella possibilità lavoro di più e guadagno di più è la stessa cosa. La Casa dei Medici la ritengo equiparabile alla variante in discussione. E' chiaro che quando uno compra e l'altro vende c'è un vantaggio per tutti e due. Il vantaggio c'è anche per l'amministrazione che vuole valorizzare un'area sfruttando le sue potenzialità.

ASSESSORE VIRANO

Volevo solo precisare – e ve l'ho detto in Commissione – che il Piano Regolatore è stato formato con i PEC ad arcipelago e non ce lo siamo inventato noi, era nel Piano Regolatore, nello studio, è stato approvato e quindi così è. Qualsiasi cittadino che abbia la possibilità di trasferire delle cubature o prendere delle aree verdi in altre zone verdi nel paese lo può fare, lo prevede la norma. Abbiamo detto che non viene fatto consumo del territorio perché andiamo a chiudere un fabbricato/tettoia già esistente. Ma abbiamo detto una cosa in più, perché ci preoccupava un pochino il fatto politico che voi avete sollevato: che in questo passaggio – e il Piano Regolatore non lo prevede – una parte verrà monetizzata e versata al Comune, questo l'avete letto? Perché c'è scritto. Quindi il vantaggio per il Comune c'è o non c'è? Cioè non è che noi facciamo una variazione al Piano Regolatore per trovare una cubatura e farla cadere lì, la cubatura il Piano Regolatore l'ha già prevista e ha previsto i PEC ad arcipelago. Il piano lo dice, e perché non posso farlo?

CONSIGLIERE TOTARO

Virgilio, noi non discutiamo l'aspetto tecnico, abbiamo detto dall'inizio che tecnicamente è fattibile. Noi discutiamo la parte etica. E' questo il discorso. Discutiamo di un Assessore che ha un vantaggio facendo un'operazione di questo genere e che non avrebbe avuto se avesse mantenuto il terreno com'era. Questo non lo puoi negare.

ASSESSORE VIRANO

Scusa ma quell'Assessore ha una piccola attività di impresario, allora quel terreno se lo tiene in tasca oppure – pur avendo la possibilità – non cerca di sfruttarlo al massimo? Non ha senso, dal punto di vista economico è una grande fesseria, chi mai andrebbe a perdere questa opportunità? Anche perché se noi dicessimo di no a questa richiesta io sono convinto che un ricorso al TAR lo perdiamo e ci costa.

CONSIGLIERE BRANCATI

Il nodo è questo: lei ha detto prima che qualsiasi cittadino può cedere la propria cubatura. Quindi ci sono dei criteri per trovare questa cubatura da cedere? Nel senso che l'Assessore avrà avuto un vantaggio a sapere chi necessitasse, perché avrei potuto averla anche io la cubatura. I cittadini, tutti quelli che hanno una cubatura da cedere, sono stati informati su questa possibilità? Un'altra domanda: questa cubatura non la poteva cedere il Comune.

ASSESSORE VIRANO

Intanto quella cubatura non è nostra. Tutti i cittadini sono a conoscenza del Piano Regolatore. Questo è composto di tavole e per ogni settore di intervento è previsto cosa si può fare o meno e tutti possono saperlo. Il fatto che un altro magari avesse questa possibilità e non lo sappia, è lui che non si è dato da fare. A parte che chi ha delle aree normalmente queste cose le sa, è difficile che non le sappia. L'assessore lavora nell'ambito della mediazione, delle costruzioni, è del mestiere e lo sa.

SINDACO CASTELLO (rivolgendosi alla consigliera Brancati)

Ti faccio un altro esempio: tu che lavoro fai? Vendi le porte. Allora poniamo che facendo la casa dei medici vengono a comprare le porte; dobbiamo immaginare che questo non lo si può fare perché significherebbe un indebito vantaggio? Non scherziamo.

PRESIDENTE ROMEO

I Consiglieri, nel proprio ambito territoriale, non possono partecipare a nessun tipo di gara. Quelli più penalizzati sono i professionisti che, con il DL 50/2017, non possono partecipare nell'ambito metropolitano. Quindi renditi conto che un semplice Consigliere, magari che prende un gettone da 30 Euro, non può svolgere un incarico pubblico.

Ma su questa delibera non vi sono controindicazioni normative.

Credo che un'Amministrazione – se può agevolare un'operazione dove comunque c'è un ritorno non solo economico del Comune, ma sulla cittadinanza, non possa tirarsi indietro. E' stato fatto in passato su altre cose e sicuramente sarà fatto anche in futuro. Penso che un'Amministrazione non debba porsi troppi limiti mentali e etici, perché in questo caso è un'operazione tra privati.

Questa è una mia opinione personale: un amministratore non deve essere penalizzato, a meno che la legge preveda cose diverse.

CONSIGLIERE BRANCATI

La mia domanda era semplice, ho chiesto solo se ci sono dei criteri per consentire i due scambi.

ASSESSORE VIRANO

Ci sono, li prevede il Piano Regolatore e l'architetto Mangino ti può rispondere.

CONSIGLIERE BRACATI

Quindi lui era l'unica persona che poteva offrire questa cubatura.

ASSESSORE VIRANO

In quell'ambito dove lui ha questo terreno, non acquistato adesso ma 10 anni fa, l'attuale Piano Regolatore che – e grazie al cielo non l'abbiamo fatto noi - ha caricato una cubatura importante. L'interesse del Comune sarebbe quello di dire che in quell'area era interessante ridurre un po' la cubatura per non fare una cosa massiccia. Quindi l'interesse del Comune è quello di spostare la cubatura in altra zona. La zona individuata risolve anche una situazione commerciale, e tra l'altro senza l'uso di territorio nuovo. A lui bastava fare la richiesta e noi dovevamo rispondergli sì o no in base alle norme vigenti del Piano Regolatore. Diciamo di no, impugna e va al TAR.

Noi abbiamo detto che, oltre a questo – proprio per cercare di far capire che non c'è quell'interesse politico paventato questa sera – chiederemo una monetizzazione in più che il Piano Regolatore non prevede. Questa ce la siamo inventata noi con questa Delibera, cioè noi chiediamo una monetizzazione in parte per quel poco di cubatura che loro trasferiscono e che non è prevista dal Piano Regolatore. Noi dovremmo dirgli sì o no in base al Piano Regolatore e invece abbiamo richiesto un ulteriore onere a carico del privato.

CONSIGLIERE GOBBO

Io prima ho sentito parlare di etica se non sbaglio da Aires, che qui si sta discutendo sull'etica. Allora io, parlando di etica, vi faccio questa domanda, vediamo se mi rispondete in modo schietto: se un Sindaco utilizza una casa o un alloggio che gli mette a disposizione gratuitamente una persona, un amico, la cui fonte di reddito è legata al fatto che lui sia rappresentate di partecipate pubbliche dello stesso Comune, secondo voi è etico che questo Sindaco usufruisca gratuitamente di una casa messa a disposizione da un amico, il quale amico ha come unica fonte di reddito il fatto

che è amministratore di società partecipate pubbliche. Rispondetemi se è etico o meno?

Qui è molto diverso. Però tirare fuori l'etica – Emiliano – su una cosa che di fatto non comporta un danno per il Comune mi sembra un po' esagerato, scusa se mi permetto di dirtelo.

Avrete capito che la persona – come è emerso dai talk show – era Renzi quando era Sindaco.

IL PRESIDENTE
F.to Arch. ROMEO Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21 giugno 2017, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contestualmente comunicata:

- ☐ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, li 21 giugno 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

Pianezza, li 21 giugno 2017

Divenuta esecutiva in data

- ☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina